

Dispositivo

1) *La Repubblica ellenica,*

- *mantenendo in funzione sull'isola di Zacinto, a Griparaiika, nella regione di Kalamaki (Grecia), una discarica di rifiuti mal funzionante e satura che non risponde a tutte le condizioni e ai requisiti posti dalla normativa ambientale dell'Unione, previsti agli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, nonché agli articoli 8, 9, 11, paragrafo 1, lettera a), 12 e 14 della direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, e*
- *avendo rinnovato l'autorizzazione al funzionamento della discarica di cui trattasi senza applicare la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,*

ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tali disposizioni.

2) *La Repubblica ellenica è condannata a sopportare le spese.*

⁽¹⁾ GU C 63 del 2.2.2013.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — Nordea Bank Danmark A/S/Skatteministeriet

(Causa C-48/13) ⁽¹⁾

(Normativa tributaria — Libertà di stabilimento — Imposta nazionale sugli utili — Tassazione dei gruppi societari — Tassazione dell'attività di stabili organizzazioni estere di società residenti — Prevenzione della doppia imposizione mediante imputazione dell'imposta (metodo dell'imputazione) — Reintegrazione delle perdite in precedenza dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione a una società dello stesso gruppo sulla quale lo Stato membro considerato non esercita il suo potere impositivo)

(2014/C 315/11)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Nordea Bank Danmark A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, nonché gli articoli 31 e 34 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, ostano a una legislazione di uno Stato membro la quale preveda che, in caso di cessione, da parte di una società residente, di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un altro Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo a una società non residente dello stesso gruppo, le perdite in precedenza dedotte in relazione alla stabile organizzazione ceduta siano reintegrate nell'utile imponibile della società cedente, se e in quanto il primo Stato membro assoggettato a imposta sia gli utili realizzati da tale stabile organizzazione prima della sua cessione, sia quelli derivanti dalla plusvalenza realizzata in occasione di detta cessione.

⁽¹⁾ GU C 101 del 6.4.2013.